Funzioni: per conto dei Comuni e agricoltura, funghi, turismo d'alta montagna, Ipa

La Regione "rivisita" le Unioni montane

Mancata l'occasione di un "testo unico", c'è il nodo-risorse, si amplia la "governance"

Sulla montagna veneta solo due Comunità montane (Lessinia e Agno-Chiampo) per varie ragioni non sono ancora diventate Unioni montane. Perciò la Regione – "rivisitando" la legge n. 40/2012 che le ha istituite – alle due riottose al riordino ha dato l'altolà: o si trasformano entro tre mesi o verranno sciolte.

Ma l'occasione di aggiornare la legge 40, nata - così era scritto - «nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna» (ancora da venire…), voleva o meglio, forse, poteva cogliere anche l'obiettivo di «concentrare in un unico testo gran parte delle norme e delle competenze delle Unioni montane», come dichiarato in aula dal relatore Alessandro Montagnoli, presidente della prima Commissione del Consiglio regionale.

In verità l'operazione, pur varata all'unanimità, non pare del tutto riuscita. Sia perché dal lato delle funzioni si fissano «in particolare» solo quelle relative all'agricoltura di montagna (lasciandone per strada altre che continueranno ad essere esercitate, com'è il caso del turismo d'alta montagna o della raccolta funghi) sia perché si apre una fase riorganizzativa interna che prevede la revisione degli statuti, la libera determinazione del numero dei consiglieri (oggi sono tre per Comune) e l'obbligo di portare in giunta assessori dei rispettivi Comuni, fermo restando che presidente sia un sindaco.

Di fatto la legge così rivisitata amplia, sia pure a costo zero, il ceto amministrativo di organismi di per sé gracili, vivendo essi di una sempre più asfittica finanza derivata (nel caso bellunese, rafforzata dai canoni idrici che la Provincia gli gira) e non riuscendo i Comuni a spogliarsi delle funzioni che, almeno fino a 3 mila abitanti, dovrebbero essere svolte in modo associato (traguardo per l'ennesima volta rinviato, con legge dello Stato, al 31 dicembre 2020).

Bisogna allora cucire assieme vari frammenti della legislazione regionale per avere chiarezza e fare sintesi sull'effettivo profilo delle Unioni montane venete, al di là del gioco dell'oca normativo sul recupero dei terreni incolti che ora si apre e che approfondiamo in un altro articolo.

Secondo la nuova versione della legge 40, alle Unioni - assieme al fondamentale ruolo di agire a fianco e per conto dei propri Comuni - spettano «specifiche competenze di tutela e promozione della montagna». Già abbiamo detto dell'agricoltura di montagna (nella quale rientrano pascoli e malghe di proprietà pubblica oltre ad alcune residue funzioni in ambito forestale), una sottolineatura merita l'affidamento della manutenzione delle «sistemazioni idraulico-agrarie», della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, «ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità». Inoltre, nelle Intese programmatiche d'area (Ipa in sigla) le Unioni montane «possono rappresentare, presso il Tavolo di concertazione, i Comuni partecipanti» e per i Comuni fino a 5 mila abitanti svolgere altresì le «funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico» previste dalla legge statale sui "piccoli" Comuni. Non è poco tutto questo, benché non si citino più gli "interventi speciali per la montagna" che rappresentavano l'architrave della precedente legislazione.

VENEZIA – Prima riunione, presieduta dal vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, del Consiglio delle autonomie montane. Ne fanno parte i presidenti delle Unioni montane del Veneto, il presidente dell'Uncem regionale, i presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, i presidenti dei Consorzi Bim. Compiti: monitoraggio e proposte sull'«intervento regionale» per la montagna veneta.

In controluce, comunque emerge il nodo risorse. Quali sono i mezzi finanziari – oltre ai fondi europei – sui quali le Unioni montane possono fare leva? La Regione sul piatto mette un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, commisurato anche al «numero delle funzioni amministrative e dei servizi svolti per conto dei Comuni», pari a 1,2 milioni per il 2020, gli stanziamenti del Fondo nazionale per la montagna (oggi oltremodo esigui) e i finanziamenti a carico del bilancio regionale, che per il momento sono stabiliti in appena 500 mila euro, tant'è che in aula si è auspicato una concreta maggiore attenzione a partire dalla prossima legislatura regionale.

Maurizio Busatta

UNIONI MONTANE — IL CASO

Terreni incolti, 3 leggi in campo Un'altalena di norme da chiarire

La nuova legge in materia di Unioni montane, almeno su un punto, complica il quadro normativo vigente. L'art. 5 affida infatti a questi enti lo «sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche». Tale attività è svolta «direttamente o tramite i Comuni» previ «accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate».

Rispetto a questo non facile compito, sopravvivono però altri due strumenti, che sembrano più organici e mirati rispetto alla cura che s'intende praticare. Si tratta della legge regionale 25/2014 sulla specificità dei territori montani e della successiva legge 26 che istituisce la "Banca della terra veneta".

Anziché una ennesima disciplina legislativa da parte del Consiglio regionale, sarebbe stato preferibile che la Giunta regionale definisse come dare attuazione all'art. 7 della legge 25 che già disciplina il recupero di «terreni incolti e/o abbandonati», da parte di operatori agricoli o forestali interessati, sulla base di un «progetto finalizzato» da far approvare all'Unione montana di riferimento.

IL COMMENTO. Non c'è dubbio che l'articolo appena approvato pone invece problemi applicativi di non facile soluzione.

Le disposizioni introdotte si sovrappongono al regime degli interventi per il contrasto al degrado forestale e all'abbandono dei fondi che proprio le Unioni montane erano chiamate ad approvare in base all'art. 7 della legge regionale n. 25, che così viene "de facto" disapplicata.

Ma anche la legge regionale sulla "Banca della terra veneta", la n. 26 sempre del 2014, contiene norme che disciplinano il medesimo profilo.

In mancanza di un chiarimento regionale a breve, si rischia una stratificazione confusa di norme che ostacolerebbe, invece di facilitare, la promozione di iniziative adeguate in questo campo, da tutti avvertito come cruciale per la futura qualità del nostro territorio montano.

Enrico Gaz